



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 12/02/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedure di verifica di V.I.A.

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs.267/2000, che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli Enti Locali di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento (differimento avvenuto al 31/03/2015 con D.M. del 24/12/2014 pubblicato nella G.U. n. 301 del 30/12/2014);
- la deliberazione di G.P. n. 138 del 29/08/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R.

8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto legislativo. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Richiamati altresì:

- la D.G.R. n. 2614 del 28.12.2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08);

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Premesso:

- che, con nota recante data del 24/07/2014, acquisita al protocollo n. 55772 del 24/07/2014, la ditta individuale Zaminga Luigi ha formalizzato istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 20 del D.Lgs. 152/06, per un "Progetto di incremento della capacità complessiva di recupero per impianto di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti e materiali inerti non pericolosi, provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavi in Carpignano Salentino";

- che in allegato al fascicolo sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti elaborati scritto-grafici:

1. Relazione generale;
2. Studio di impatto acustico previsionale;
3. Valutazione di inquinamento atmosferico;
4. Piano di monitoraggio;
5. Schede di recupero;
6. Precedenti autorizzazioni;
7. Tavola di inquadramento generale;
8. Compatibilità con PPTR, PAI;
9. Planimetrie stato di fatto e di progetto;
10. Planimetria rete idrica e rifiuti,
11. Carta dell'uso del suolo attuale;
12. Punti di monitoraggio ambientale;

- che, all'interno del sito di progetto, il Proponente svolge già attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, giusta iscrizione al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti;

- che il progetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché riconducibile alla fattispecie di cui Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", e paragrafo 8 punto "t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III) riportati nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06";

- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota prot. n. 56870 del 28/07/2014, ha richiamato, al Proponente, gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico, e, al Comune di Carpignano Salentino, l'impegno di documentare l'avvenuta affissione del pubblico avviso di deposito del progetto al proprio Albo pretorio, nonché di far conoscere il parere di competenza sull'intervento, ai sensi dell'art. 16, c. 5, della L.R. n.11/2001;

- che il proponente ha proceduto alla divulgazione dell'avviso del procedimento di verifica sul B.U.R.P. n. 108 dello 07/08/2014;

- che il Servizio Ambiente, a seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico, ha provveduto a comunicare, con nota prot. n. 60203 del 21/08/2014, l'avvio del procedimento;

- che il Servizio Ambiente, al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle

Amministrazioni/Enti interessate, ha provveduto a indire, ai sensi dell'art.15 della L.R. 11/2001 e s.m.i., apposita Conferenza di Servizi istruttoria;

- che in data 02/10/2014, presso gli Uffici provinciali in via Botti, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati, con nota prot. n. 71811 dello 06/10/2014;

- che il proponente, con lettera di trasmissione del 13/11/2014 (protocollo in ingresso n. 81964), ha consegnato la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza;

- che il Servizio Ambiente, giusto nota prot. n. 84343 del 24/11/2014, ha convocato per le ore 10.00 del giorno 16/12/2014 la seconda seduta della Conferenza di Servizi;

- che con comunicazione n. 4836 dello 04/12/2014, acquisita al prot. n. 89167 del 12/12/2014, il Capo Settore Tecnico del Comune di Carpignano Salentino ha provveduto a specificare che l'area interessata dall'intervento ricade al di fuori del vincolo cimiteriale, concludendo che "...per quanto sopra l'intervento dell'opera in oggetto può essere realizzato";

- che in data 16/12/2014 si è tenuta la seconda e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi il cui verbale è stato trasmesso agli enti interessati con nota prot. n. 90441 del 17/12/2014;

- che in suddetto verbale si riporta in particolare "... All'avvio dei lavori si procede alla lettura del verbale della precedente seduta, al fine di riallacciarsi alle valutazioni già espresse dalla Conferenza. Il proponente esibisce nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Carpignano Salentino (prot. n.4836 dello 04/12/2014), che in copia viene acquisita agli atti della Conferenza, nella quale, con riferimento alla relativa vicinanza del sito d'impianto al cimitero comunale, si attesta che "l'area interessata dall'intervento ricade al di fuori del vincolo cimiteriale (vedasi planimetria allegata con evidenziato il perimetro dell'area interessata dall'intervento richiesto)".

In seguito il dott. Piccinno provvede alla lettura di nota-parere ARPA Puglia - DAP Lecce, protocollo n.70144 del 16/12/2014, trasmessa in data odierna a mezzo PEC, con cui "preso atto che le integrazioni presentate soddisfano i chiarimenti richiesti dallo scrivente Dipartimento, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione del progetto in esame, con le seguenti prescrizioni:

1. La valutazione previsionale di impatto acustico presentata dovrà essere suffragata e validata da una valutazione fonometrica adeguata a rappresentare l'impatto acustico ambientale dell'attività in oggetto, da effettuarsi immediatamente all'avvio dell'attività di recupero in incremento di cui al presente procedimento.

2. Dovranno altresì essere eseguite le campagne annuali di monitoraggio nei periodi di massima attività dell'insediamento al fine di attestare la compatibilità dell'insediamento ai valori limite acustici normativi.

3. Le misurazioni dovranno essere effettuate utilizzando una tecnica di campionamento temporale che sia significativa del fenomeno sonoro in esame, che comprenda tutte le fasi e cicli dell'attività, ivi compreso l'eventuale traffico veicolare indotto, eseguendo le misure in differenti orari all'interno del periodo di osservazione, con le relative Time History ed eseguendo, in ogni caso, l'analisi spettrale.

4. Qualora una delle valutazioni fonometriche dimostrasse il mancato rispetto dei valori limiti fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le immissioni sonore dell'attività suddetta, entro i limiti normativi.

5. Dovranno essere eseguite campagne annuali di monitoraggio delle polveri diffuse in almeno due punti posti in prossimità dell'area di impianto, a monte e a valle della stessa lungo la direttrice principale del vento al momento della rilevazione, e nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto stesso.

6. In considerazione dei nuovi risultati ottenuti dalla stima delle emissioni di particolato di origine diffusa (soglia di emissione di PM10 pari a 202,32 g/h ed intervallo di distanza dei recettori dalla sorgente 50÷100 m), ricalcolata in virtù degli approfondimenti richiesti da ARPA in sede di Conferenza dei Servizi del 02/10/2014, dovrà altresì essere effettuato il monitoraggio delle emissioni diffuse presso i recettori più vicini all'area di impianto.

7. Al fine di limitare la dispersione di polveri durante il transito degli automezzi all'interno dell' area di impianto, costituita per una metà da superfici in misto cava, le stesse dovranno essere costantemente

inumidite con bagnature periodiche.

8. Dovrà essere predisposta ed attuata, qualora ve ne ricorra la necessità, una specifica procedura operativa che definisca le modalità di intervento in caso di dispersione accidentale di sostanze inquinanti, con particolare riferimento all'eventualità che ciò accada sulla pavimentazione non impermeabilizzata in misto cava”.

La referente di ASL Lecce, dottoressa Alemanno, preso atto dell'attestazione del Comune Carpignano Salentino che l'impianto è al di fuori dell'area di rispetto cimiteriale, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al progetto.

I rappresentanti della Provincia evidenziano la necessità di acquisire la relata di pubblicazione, all'Albo pretorio comunale, dell'avviso della procedura di verifica.

Il tecnico incaricato, dott. Palmisano, dichiara che:

- Il proponente provvederà a far pervenire la richiesta relata di pubblicazione all'Albo pretorio;
- a proposito della gestione delle acque meteoriche, come già specificato nella nota di trasmissione della documentazione integrativa, il proponente provvederà ad adeguarsi al R.R. n. 26/2013 nei tempi previsti dallo stesso (febbraio 2015);
- essendo subordinato l'esercizio dell'attività prevista con i nuovi quantitativi alla variante urbanistica dell'area (il lotto è allo stato tipizzato come zona agricola E), alla conclusione dell'iter di compatibilità ambientale sarà valutata la possibilità, ai fini dell'esercizio, di presentare istanza ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e conseguentemente a rinunciare ad operare in regime di procedure semplificate, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06.”

che in data 16/12/2014 è pervenuta, tramite PEC, nota-parere ARPA Puglia - DAP Lecce, protocollo n.70144 (in atti al prot. n. 90790 del 19/12/2014);

che in allegato a nota di trasmissione di data 20/01/2015 è pervenuta, tramite fax, l'attestazione di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Carpignano Salentino dell'avviso di verifica di assoggettabilità, a far data dal 20/08/2014 e sino allo 04/10/2014;

Considerato che il funzionario istruttore riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, è emerso quanto di seguito.

Generalità, ubicazione e caratteristiche dell'impianto esistente. Ampliamento di progetto

La procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. riguarda un progetto di impianto per la messa in riserva e riciclaggio di rifiuti inerti non pericolosi, sito in territorio amministrativo di Carpignano Salentino e che già si esercisce l'attività di recupero, giusta iscrizione al n. 134 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti.

Il sito di progetto, posto in adiacenza a strada vicinale lungo la periferia nord dell'abitato di Carpignano Salentino, a circa 200 mt dall'area cimiteriale, è distinto al NCT al Foglio 22, mappale 857. Lo stesso risulta esteso circa 8.000 mq ed è interamente recintato con rete metallica avente altezza di circa 1.5 m. All'interno dell'impianto è previsto lo svolgimento di operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (rifiuti inerti) (R5), di spezzoni di cavo (R4) e di messa in riserva (R13) per una quantità annua pari a 18.800 tonnellate (produzione media giornaliera max di 49,33 tonnellate). È prevista inoltre una capacità istantanea di stoccaggio di rifiuti in ingresso di 2500 tonnellate e, relativamente al deposito del materiale ottenuto a valle delle operazioni di recupero, un'uguale capacità istantanea di stoccaggio.

Il progetto rientra nell'ambito della disciplina della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in quanto riconducibile in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06, Paragrafo 7, punto elenco “z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

L'impianto, da esercirsi in regime “semplificato”, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, sarà dedicato al recupero di rifiuti inerti non pericolosi, provenienti da diverse attività del settore delle costruzioni (attività R5 e R13), da trasformare, dopo opportuno procedimento di frantumazione e

vagliatura, in aggregati riciclati da utilizzare, secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15 luglio 2005, nel campo delle opere civili ed ambientali. Inoltre è prevista all'interno dell'impianto attività di recupero (R4,R13) di spezzoni di cavo ricoperto.

L'area di intervento è nel complesso del tutto pianeggiante ed è già completamente infrastrutturata in quanto all'interno è già esercitata attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Ad eccezione del lato sud, confinante con strada vicinale comunale, al perimetro del lotto sono presenti esclusivamente fondi rustici, in gran parte olivetati.

Le attività di recupero da svolgersi all'interno dell'impianto, con riferimento all'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006, saranno:

- R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- R4, R5: riciclo/recupero di composti metallici e di altre sostanze inorganiche.

Nella tabella seguente sono riportati:

- le tipologie di rifiuti non pericolosi trattati nell'impianto;
- i Codici CER identificativi di ogni singolo rifiuto avviato al recupero;
- la descrizione di ogni tipologia di trattamento;
- le quantità annue di rifiuti destinate al recupero suddivise per singola tipologia.

Il ciclo di lavorazione svolto all'interno dell'impianto di riciclaggio può essere suddiviso nelle seguenti fasi operative:

1. controllo, accettazione e pesa dei rifiuti in ingresso;
2. sistemazione dei rifiuti in ingresso nell'area di conferimento;
3. trasporto e sistemazione dei rifiuti con mezzi meccanici della Ditta dall'area di conferimento a quella di messa in riserva;
4. recupero dei rifiuti;
5. sistemazione del materiale riciclato nell'apposita area di stoccaggio;
6. deposito temporaneo dei rifiuti residuanti dalle operazioni di recupero nel relativo settore di competenza.

I macchinari che si prevede di utilizzare per il processo produttivo sono:

- impianto di frantumazione;
- impianto di vagliatura;
- pala per la movimentazione del materiale;
- escavatore;
- automezzi per il trasporto e macchinario per l'attività di recupero dei cavi.

Nello specifico il ciclo ha inizio con l'accettazione e pesatura dei rifiuti che saranno inizialmente alloggiati all'interno del piazzale di conferimento.

In seguito, il gestore provvederà con mezzi propri a trasportare i rifiuti nel settore per la messa in riserva. La superficie del piazzale è sufficiente a permettere lo svolgimento delle attività previste. Successivamente i rifiuti in ingresso saranno sottoposti ad attività di recupero a mezzo di operazioni di selezione, frantumazione e vagliatura.

Gli aggregati riciclati e i rifiuti dovranno essere stoccati sui vari piazzali in cumuli aventi altezza massima pari a 3.5 m ed inclinazione non superiore a 35°. Le dimensioni dei cumuli dovranno consentire di limitare l'azione dispersiva del vento e delle piogge evitando nel contempo fenomeni di franamento del materiale accumulato.

Ognuna delle diverse fasi operative in cui può essere suddiviso il ciclo di lavorazione è, quindi, svolta all'interno di un'area specificatamente dedicata; in particolare è possibile distinguere le seguenti zone:

- area conferimento rifiuti in ingresso;
- area per lo stoccaggio degli aggregati riciclati;

- area per la messa in riserva dei rifiuti in ingresso;
- area per il riciclo dei rifiuti in ingresso;
- area di ingresso;
- area ufficio pesa.

Il piazzale d'ingresso, per il conferimento dei rifiuti e per la messa in riserva degli stessi sarà completamente pavimentato mentre l'area deposito dei prodotti ottenuti avrà un piano di campagna in misto cava.

Le acque dilavanti dalle aree pavimentate sono convogliate in specifiche griglie per poi essere sottoposte ai successivi trattamenti di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura. Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero con i nuovi quantitativi previsti da progetto, il proponente, dopo il febbraio 2015, dovrà provvedere ad adeguarsi a quanto previsto dal R.R. n. 26/2013.

Il contenimento delle polveri derivanti dalle operazioni svolte nell'impianto sarà ottenuto in parte per mezzo di barriera a verde e soprattutto con la bagnatura dei cumuli a mezzo di irrigatori alimentati con specifica rete idrica. A tale riguardo il proponente ha predisposto specifico studio revisionale, redatto in base alle linee guida di ARPA Toscana, nel quale si conclude (p. 28 dello studio) che "...dalle stime numeriche non si evince alcuna criticità e tutte le stime numeriche delle emissioni di polveri globali sono al di sotto dei valori di soglia delle tabelle delle linee guida". Le stime dovranno comunque trovare riscontro in sede di esercizio dell'impianto per il quale è autorizzabile una soglia massima per le emissioni polverulente di 5 mg/Nmc.

Il proponente ha provveduto inoltre a redigere studio previsionale di impatto acustico (All. 2) nelle cui conclusioni (p. 22 e p.23) si riporta che nell'esercizio dell'attività non è previsto un superamento dei limiti tabellari di legge.

Localizzazione e conformità del progetto a piani e programmi

L'area da destinare all'attività di recupero è tipizzata come zona E agricola. Come tale la stessa non risulta, allo stato, conforme ai criteri localizzativi contenuti nell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, approvato con D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009, che considera vincolante la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti in area tipizzate come industriali. Ai fini dell'esercizio dell'impianto nella futura configurazione, che determina una modifica sostanziale dell'attività, sarà necessaria la preliminare variante urbanistica dell'area.

Con riferimento al vigente Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (P.U.T.T./Paesaggio) l'area ricade in ambiti territoriali estesi (A.T.E.) di valore paesaggistico-ambientale "B" e non risulta caratterizzata da particolare ulteriore vincolistica relativamente agli ATD. L'area non risulta interessata da ulteriore vincolistica e non rientra in aree protette regionali, SIC, ZPS, ecc..

Considerazioni finali

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali prodotti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata il centro di recupero rifiuti è conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- rumore.

Di contro, allo stato, l'ipotesi localizzativa non risulta conforme ai criteri localizzativi fissati dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia, in quanto localizzato in area tipizzata, sotto il profilo urbanistico-edilizio, come zona a destinazione E agricola e non già D industriale.

Ai fini dell'esercizio nella nuova configurazione dovrà preliminarmente essere espletata la procedura di

variante.

A tale riguardo il tecnico incaricato ha tra l'altro dichiarato in sede di conferenza che "...Essendo subordinato l'esercizio dell'attività prevista con i nuovi quantitativi alla variante urbanistica dell'area (il lotto è allo stato tipizzato come zona agricola E), alla conclusione dell'iter di compatibilità ambientale sarà valutata la possibilità, ai fini dell'esercizio, di presentare istanza ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e conseguentemente a rinunciare ad operare in regime di procedure semplificate, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06...".

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si trova inserito, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, rappresentati dalla diffusione di polveri e dalle emissioni sonore, ritenuto che le emissioni addizionali derivanti dal funzionamento dell'impianto all'accresciuto regime di lavorazione (potenzialità di circa 18.800 tonnellate annue) non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura di V.I.A., fermo restando, per le ragioni sopra richiamate, il conseguimento, prodromico all'esercizio dell'attività con i nuovi quantitativi previsti, della necessaria variante urbanistica.

Tutto ciò esposto e considerato

in premessa, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:

1. affissione all'Albo Pretorio comunale di Parabita dell'avviso relativo alla domanda di verifica di assoggettabilità del progetto, per quarantacinque giorni consecutivi dal 20/08/2014 allo 04/10/2014;

2. pubblicazione di avviso di deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 108 dello 07/08/2014;

senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;

- dei pareri favorevoli all'intervento manifestati dal Comune di Carpignano Salentino, da ARPA Puglia - DAP Lecce e da ASL LECCE Area Nord - SISP;

Valutato:

che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il "Progetto di incremento della capacità complessiva di recupero per l'impianto di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti e materiali inerti non pericolosi, provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavi in Carpignano Salentino", escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la modifica ed il potenziamento previste non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- l'efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta subordinata al conseguimento della variante urbanistica del lotto, onde conformare la localizzazione dell'impianto ai criteri contenuti nell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia,

approvato con D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009, che considera vincolante la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti in area tipizzate come industriali, nonché alla condizione che la proponente ditta individuale ZAMINGA LUIGI, ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili e le operazioni di recupero, che potranno essere effettuate in regime “semplificato” (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06) o “ordinario” (art. 208 del D.Lgs. n.152/06), riguarderanno, con riferimento all’Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:
- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell’impianto non eccederà la quantità di 18.800 tonnellate;
- la capacità istantanea massima di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e di materiale inerte derivante dall’attività di recupero effettuata non dovrà eccedere le 2500 tonnellate;
- l’altezza massima dei cumuli non dovrà essere superiore ai 3.5 m. In ogni caso non dovrà essere superata l’altezza delle alberature presenti all’intorno del sito d’impianto e comunque il deposito del materiale in cumuli dovrà essere tale da garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori in caso di franamento;
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all’art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
- la gestione dei rifiuti all’interno dell’impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto ad effettuare apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sui prodotti ottenuti;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;
- sarà individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi d’opera e degli automezzi in ingresso ed in uscita;
- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all’azione del vento, dovranno essere sottoposti in condizioni di tempo asciutto a bagnatura quotidiana e/o coperti con appositi sistemi di copertura mobile;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l’isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere ad una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l’isolamento idraulico del sottosuolo;
- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- la gestione delle acque meteoriche dovrà essere alla disciplina di cui al R.R. n. 26/2013. In particolare, rientrando l’attività fra quelle riportate nell’art. 8, comma 2, del R.R. n. 26/2013 e fermo restando l’obbligo del riutilizzo delle acque trattate come indicato dall’art.2 del regolamento, dovrà essere prevista una vasca di raccolta a perfetta tenuta stagna per le acque di prima pioggia e di lavaggio da depurare, in loco o presso impianto terzo, entro 48 ore dal termine dell’evento piovoso. Le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia dovranno essere sottoposte a un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura, prima dell’invio al recapito finale;
- laddove tecnicamente possibile, con particolare riferimento al perimetro che decorre lungo la viabilità comunale, dovrà essere posta in opera barriera a verde perimetrale;
- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità

competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce; in ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;

- la valutazione previsionale di impatto acustico presentata dovrà essere suffragata e validata da una valutazione fonometrica adeguata a rappresentare l'impatto acustico ambientale dell'attività in oggetto, da effettuarsi immediatamente all'avvio dell'attività di recupero in incremento di cui al presente procedimento;

- dovranno altresì essere eseguite le campagne annuali di monitoraggio nei periodi di massima attività dell'insediamento al fine di attestare la compatibilità dell'insediamento ai valori limite acustici normativi;

- le misurazioni dovranno essere effettuate utilizzando una tecnica di campionamento temporale che sia significativa del fenomeno sonoro in esame, che comprenda tutte le fasi e cicli dell'attività, ivi compreso l'eventuale traffico veicolare indotto, eseguendo le misure in differenti orari all'interno del periodo di osservazione, con le relative Time History ed eseguendo, in ogni caso, l'analisi spettrale;

- qualora una delle valutazioni fonometriche dimostrasse il mancato rispetto dei valori limiti fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le immissioni sonore dell'attività suddetta, entro i limiti normativi;

- dovranno essere eseguite campagne annuali di monitoraggio delle polveri diffuse in almeno due punti posti in prossimità dell'area di impianto, a monte e a valle della stessa lungo la direttrice principale del vento al momento della rilevazione, e nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto stesso;

- in considerazione dei nuovi risultati ottenuti dalla stima delle emissioni di particolato di origine diffusa (soglia di emissione di PM10 pari a 202,32 g/h e intervallo di distanza dei recettori dalla sorgente 50÷100 m), ricalcolata in virtù degli approfondimenti richiesti da ARPA in sede di Conferenza dei Servizi dello 02/10/2014, dovrà altresì essere effettuato il monitoraggio delle emissioni diffuse presso i recettori più vicini all'area di impianto;

- al fine di limitare la dispersione di polveri durante il transito degli automezzi all'interno dell'area di impianto, costituita per una metà da superfici in misto cava, le stesse dovranno essere costantemente inumidite con bagnature periodiche;

- dovrà essere predisposta ed attuata, qualora ve ne ricorra la necessità, una specifica procedura operativa che definisca le modalità di intervento in caso di dispersione accidentale di sostanze inquinanti, con particolare riferimento all'eventualità che ciò accada sulla pavimentazione non impermeabilizzata in misto cava;

- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;

- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;

- per quel che concerne la gestione dei reflui domestici dovrà essere effettuata nel rispetto degli adempimenti tecnici e amministrativi di cui al R.R. n. 26/2011;

- per l'illuminazione esterna il proponente dovrà utilizzare corpi illuminanti conformi al R.R. n. 13/2006;

- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;

- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d'assenso comunque denominato, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;

- l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale";
- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata, ditta individuale Zaminga Luigi, con sede legale in Carpignano Salentino, strada vicinale comunale nei pressi del Cimitero;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
 - Comune di Carpignano Salentino;
 - Corpo di Polizia Provinciale;
 - ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
 - ASL LECCE - Area Nord - SISP;
 - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Rifiuti;
 - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Emissioni;
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il Dirigente del Servizio Ambiente
e Tutela Venatoria
Ing. Dario Corsini
